

## **LEGGE REGIONALE 14 MAGGIO 1952, N. 21**

### **Approvazione dello schema di Statuto provvisorio del costituendo «Ente Autonomo Fiera di Bolzano»<sup>1</sup>**

**Art. 1.** - (1) È approvato - per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale: Provvedimenti per la partecipazione della Regione alla costituzione di Enti o Società proponentisi la valorizzazione dei prodotti industriali ed agricoli, n. 5 del 15 aprile 1952 e per quanto previsto all'art. 26 del D.P.R. 30.6.1951, n. 574 - l'unito schema di Statuto provvisorio del costituendo Ente Autonomo Fiera di Bolzano.<sup>2</sup>

**Art. 2.** - (1) Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a consentire, nell'interesse ed a nome della Regione variazioni dello Statuto che venissero proposte dagli altri Enti aderenti fondatori o venissero richieste dal Governo o dall'Autorità Giudiziaria.

**Art. 3.** - (1) La rappresentanza della Regione nel Collegio dei Revisori è nominata dal Presidente della Giunta Regionale, su designazione dei gruppi consiliari non rappresentati in Giunta Regionale.

---

<sup>1</sup> In B.U. 16 maggio 1952, n. 12

<sup>2</sup> Lo schema di statuto viene omesso perché non più in vigore. Lo statuto attualmente vigente è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 1487 del 29 marzo 1993 (B.U. 11 maggio 1993, n. 21).

**Art. 4.** - (1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 - ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.